

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

GUIDA SICURA PER EVITARE L'INCIDENTE IN ITINERE

Nel nostro Paese, gli infortuni sul lavoro sono troppo spesso associati a concetti come fatalità, che significa ciò che proviene dal fato, che è inesorabile, anziché essere riconosciuti come la conseguenza necessariamente determinata da carenze nella prevenzione o nella protezione dei lavoratori. Ma questo atteggiamento diventa addirittura sfacciato quando l'infortunio avviene per strada, alla guida di un mezzo di trasporto. Perché l'infortunio di un camionista che ha guidato per dieci ore o di un *riders* stressato dall'algoritmo, non conta?

La sicurezza stradale è fra l'altro oggetto di una campagna lanciata giusto il 3 novembre 2022 da Inail e Mims contenente il messaggio: "Non rischiare, segui la #StradadellaSicurezza". L'iniziativa proseguirà per circa un mese su stampa, web, tv e radio nazionali e locali ed è rivolta ad autotrasportatori, gestori di aziende di trasporto, datori di lavoro, lavoratori, Rls e altre figure della prevenzione aziendali. L'obiettivo è la promozione di comportamenti corretti che rendano sicura l'esperienza di guida per tutti gli utenti della strada.

Alcuni dati sugli infortuni in itinere

Un infortunio stradale, sia esso in itinere, ovvero avvenuto sul percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione al lavoro, o capitato durante l'esecuzione delle attività lavorative, è un evento che danneggia la capacità di una organizzazione di perseguire i propri obiettivi esattamente come qualsiasi altro evento del genere, e come tale deve essere trattato. Secondo INAIL, il 58,5% degli incidenti mortali sul lavoro hanno visto il coinvolgimento di un mezzo di trasporto. 80.389 infortuni su 555.236 denunciati nel 2021 sono stati *in itinere*. Sono numeri che danno il senso dell'urgenza di un intervento.

Una conseguenza degli infortuni stradali, poi, è il coinvolgimento di terzi che nulla hanno a che fare con la fretta o la trascuratezza che spesso sono alla base degli infortuni sul lavoro. Anche perché lo sviluppo tecnologico ha reso sempre più sicuri gli autoveicoli per i propri occupanti, ma oggi particolarmente esposti sono anche i pedoni e i ciclisti.

Secondo una ricerca sviluppata da ACI, l'Automobil Club Italiano, e ISTAT, l'Istituto Centrale di Statistica, le prime cause di incidente sono la distrazione del conducente, sempre più spesso a causa dell'utilizzo degli smartphone alla guida, il mancato rispetto della segnaletica stradale e l'elevata velocità. La violazione delle regole è la causa principale degli infortuni che avvengono per strada, così come per tutti gli altri; queste informazioni dicono che, dietro ai motivi di un incidente stradale c'è un problema culturale e non tecnico.

Come prevenire il rischio di infortuni in itinere alla guida?

Una forte azione di comunicazione, la promozione di comportamenti sicuri e rispettosi degli altri alla guida da parte delle aziende, quindi, agendo sulla sfera dei comportamenti, può raggiungere due obiettivi: il primo è fare diminuire effettivamente gli incidenti che avvengono quando le attività aziendali richiedono di guidare un veicolo. Oltre a questo, umentando la consapevolezza dei lavoratori nei confronti della prevenzione degli incidenti, miglioreranno anche le prestazioni della tutela anche negli altri settori produttivi.

Gli aspetti sui quali si può iniziare a lavorare sono quelli della formazione e della leadership visibile. Un buon corso di guida sicura, o, meglio, difensiva, può diventare un requisito fondamentale per autisti di mansione, ma anche rappresentanti di commercio o chiunque trascorra una parte rilevante del proprio tempo lavorativo alla guida. Un addestramento di questo genere, comunque, può essere un *benefit* interessante anche per lavoratori che non guidano per svolgere la loro attività, e questo può contribuire a diminuire le probabilità di incidenti in itinere, così come possono essere iniziative riconosciute dall'INAIL al fine di vedersi ridotti i premi assicurativi.

TEMPI BREVI PER AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il decreto Aiuti-ter, convertito con modifiche in legge n. 175/2022, ha stabilito che qualora sia necessaria la valutazione del progetto antincendio a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici, i termini temporali sono ridotti fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

L'art. 16 del **decreto Aiuti-ter, convertito nella legge n. 175/2022**, stabilisce nuovi termini temporali in relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di **agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici** sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la **valutazione del progetto antincendio**, i **termini** di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, **sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni** dalla presentazione della documentazione completa.

Ciò premesso risulta opportuno ricordare che **l'art. 3, D.P.R. n. 151/2011** (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che:

- gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, categorie B e C del D.P.R. n. 151/2011, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

- i progetti sono corredati dalla documentazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 di cui al comma 7 dell'art. 2.
- il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Fermo restando quanto più sopra riportato a seguito della citata modifica apportata dal decreto Aiuti-ter, a decorrere dal 24 settembre 2022 (e fino al 31 dicembre 2024) **il Comando dovrà esaminare i progetti e:**

- entro 30 giorni può richiedere **documentazione integrativa** (in tal caso il termine non cambia);
- entro 30 giorni (quindi, non più 60 giorni) dalla data di presentazione della documentazione completa si **pronuncia sulla conformità degli stessi** alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

NIENTE "TARI" PER CAPANNONI STRETTAMENTE CONNESSI ALLA PRODUZIONE

Aree industriali non produttive. La sentenza del TAR Veneto afferma che non possono essere incluse nel concetto di "rifiuti urbani" le aree strettamente e oggettivamente connesse al ciclo produttivo, indipendentemente dall'eventuale presenza di persone fisiche.

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso promosso da alcune società operanti nel settore della produzione industriale con cui è stata sulla legittimità del "Regolamento Tari" approvato dal Comune di Padova nella parte in cui ha escluso dall'applicazione della tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, fermo l'assoggettamento però a tariffa "delle restanti aree e dei magazzini destinati alla stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche".

Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 01504/2022 pubblicata lo scorso 6 ottobre, afferma che i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al "ciclo produttivo", con riconoscimento di produzione di rifiuti solo industriali.

Ne consegue che le aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione sono soggette al regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale ineriscono e non possono essere incluse nel concetto di "rifiuti urbani" o rifiuti a essi assimilati.

Prima e interessante sentenza che "censura", nel merito, un regolamento comunale che, illegittimamente, ha disposto l'assoggettamento a TARI delle aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Precisando che la generica inclusione di aree "dove vi è presenza di persone fisiche" appare non solo in contrasto con la disciplina sopra descritta in assenza di un'effettiva produzione di rifiuti, ma risulta anche del tutto indeterminata nella formulazione del presupposto che renderebbe applicabile il tributo.

La pronuncia in commento richiama quanto precisato dal Ministero della transizione ecologica in relazione alle novità introdotte con il D. Lgs. n. 116/2020, con circolare 12 aprile 2021, n. 37259, traendo la conclusione che nell'ambito della gestione dell'attività produttiva-industriale deve essere mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e rifiuti urbani, non essendo configurabile un'"attrazione" di tutti i rifiuti prodotti in tale ambito a una unica categoria, quella, appunto, industriale.

Nell'ambito industriale vanno distinti, per natura, i rifiuti "speciali" e quelli "urbani" e nei primi vanno inclusi tutti quelli industriali, sia in quanto propriamente tali, sia perché direttamente e strettamente connessi; non vanno inclusi, invece, quelli "urbani" che siano prodotti da superfici e locali tipicamente destinate a svolgimento di attività ordinarie civili.

Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici e locali funzionalmente connessi alle stesse.

Pertanto, i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, in quanto superfici strettamente connesse al "ciclo produttivo", non possono essere incluse nel concetto di "rifiuti urbani" o rifiuti ad essi assimilati.

Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi a essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività "non industriali", che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei "rifiuti urbani", per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico (TAR Cagliari, sez. II, 21 dicembre 2021, n. 893).

La sentenza in commento, inoltre, richiama la risoluzione del Dipartimento delle Finanze del 9 dicembre 2014, n. 2/DF, dove si precisa che la legge statale dispone il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti nei locali e nelle aree di lavorazione industriale, nei magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei prodotti finiti, nonché nelle aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto su tali superfici si producono, in genere, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune.

I Comuni, nell'ambito del loro potere regolamentare, possono, pertanto, prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ma non possono limitare la portata applicativa della legge statale.

TAR Veneto 6 ottobre 2022 n. 01504/2022 (ric. 01107/2021) Tributi comunali. Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI).

CORSI IN PROGRAMMA

Corso per Preposto 8 ore

Martedì 24 e 31 gennaio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 25 gennaio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 1 febbraio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 8 febbraio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Mercoledì 15 febbraio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso per carrellisti 12 ore

Mercoledì 22 febbraio 2023 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45
e lunedì 27 febbraio dalle 8,00 alle 12,00



**VI INFORMIAMO CHE I NOSTRI UFFICI
RESTERANNO CHIUSI DAL GIORNO
24 DICEMBRE AL 08 GENNAIO 2023**

**Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo**

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com

www.nuoviservizi.com